

Comune di Rivalta Bormida

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 18 DEL 09/02/2026

OGGETTO:

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER IL PERIODO 2026-2028 - DITTA NEWTECH INFORMATICA S.R.L. - CIG BA55659042

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione C.C. n. 37 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il DUPS;

VISTA la deliberazione C.C. n. 38 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

VISTO il decreto del Sindaco con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio il Geom. Annalisa Cirio tecnico comunale;

PRESO ATTO che ha assunto il ruolo di RUP la sottoscritta Geom. Annalisa Cirio, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023, di non trovarsi in conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti Pubblici);

PREMESSO CHE il Comune di Rivalta Bormida si è recentemente dotato di un sistema di videosorveglianza comunale composto da n. 38 telecamere ubicate su tutto il territorio comunale, per l'importo complessivo di euro 81.500,00 co-finanziato da fondi ministeriali;

RILEVATA la necessità di mantenere in efficienza attraverso un servizio periodico di manutenzione l'impianto stesso anche in virtù dell'esposizione continua agli agenti atmosferici che ne potrebbero inficiare il regolare funzionamento;

VISTA inoltre l'attuale complessità del sistema di videosorveglianza che impone la presenza nei casi di interventi manutentivi di personale altamente qualificato, anche tramite controlli periodici da remoto, in modo da garantire una sorveglianza continua sulla funzionalità dell'impianto;

TENUTO CONTO che nell'organico di questo comune non sono presenti figure qualificate in grado di provvedere alla manutenzione del sistema di videosorveglianza;

DATO ATTO CHE

- l'Amministrazione necessita di garantire la continuità e l'efficienza del servizio di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza per il triennio 2026-2027-2028;

- l'attuale impianto è stato realizzato dalla ditta NewTech Informatica S.r.l., con sede in Costigliole d'Asti (AT), Via Alba n. 41, p.iva 01632740054, che ne ha sempre altresì curato la manutenzione per tutto il periodo di garanzia, con eccellente e dimostrata professionalità, nonché tempestività negli interventi in caso di malfunzionamenti o altro;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione qualora ricorrano casi motivati con riferimento alla particolare struttura del mercato o alla riscontrata effettiva convenienza economica, nonché per ragioni di continuità tecnica;

VALUTATE le seguenti ragioni di opportunità e convenienza tecnica ai sensi del citato art. 49 del D.Lgs. 36/2023:

1. Continuità Tecnologica e Operativa: la ditta NewTech Informatica S.r.l., in quanto installatrice del sistema, detiene il know-how specifico necessario per interventi immediati. L'affidamento a un operatore diverso comporterebbe un aggravio di tempi e costi per l'apprendimento delle configurazioni esistenti (cd. learning curve), con il rischio di disservizi o incompatibilità software nel passaggio di consegne;
2. Efficienza del Servizio Remoto: È stata riscontrata la capacità della ditta di intervenire tempestivamente mediante teleassistenza e gestione da remoto, modalità già configurata e testata che garantisce il ripristino delle funzionalità in tempo reale, minimizzando i "tempi morti" di inattività delle telecamere;
3. Collaborazione con le Forze dell'Ordine: La ditta gestisce sistemi analoghi in numerosi comuni limitrofi, garantendo un'interoperabilità di fatto e una standardizzazione delle procedure di estrazione dati e supporto tecnico già collaudata con successo con le Autorità di Pubblica Sicurezza, elemento essenziale per la finalità di tutela dell'ordine pubblico;
4. Affidabilità e Qualità delle Prestazioni: Si dà atto che nel precedente periodo contrattuale l'operatore economico ha eseguito le prestazioni a regola d'arte, con puntualità e piena soddisfazione dell'Ente, configurando quel "rapporto di fiducia" basato sulla qualità del servizio che la giurisprudenza amministrativa e il nuovo Codice valorizzano ai fini della deroga;

RILEVATO inoltre che è coerente con il Principio del Risultato (art. 1 del D.Lgs. 36/2023), inteso come l'affidamento del contratto con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, privilegiando l'operatore che garantisce la massima efficienza dell'impianto;

SENTITA nel merito la ditta NewTech Informatica S.r.l., con sede in Costigliole d'Asti (AT), Via Alba n. 41, p.iva 01632740054 la quale, con nota recepita agli atti del Comune al n. prot. 612 del 09/02/2026 a seguito di negoziazione diretta avviata sulla piattaforma telematica certificata MEPA con RDO n. 6008609 del 27/01/2026, ha confermato la propria disponibilità a proseguire il servizio in essere anche per il triennio 2026-2027-2028 per l'importo di € 12.879,00 oltre IVA di legge per tre anni, apri a €/anno 4.293,00;

PRECISATO ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: MANUTENZIONE PERIODICA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta d'offerta;
- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, mediante scambio di lettera commerciale;

DATO ATTO CHE

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo del servizio è inferiore a euro 140.000,00;
- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad euro 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

CONSIDERATO CHE

- la fornitura/servizio non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- il comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) sancisce la non obbligatorietà al ricorso del mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori a Euro 5.000,00;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n. 36/2023 è lo scrivente Geom. Annalisa Cirio, Responsabile del Servizio Tecnico;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto riguarda una singola fornitura/servizio;

DATO ATTO CHE

- per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP trattandosi di una spesa ordinaria non afferente a nuovi progetti per investimenti pubblici;
- è stato acquisito il codice CIG BA55659042 tramite il sistema ANAC/Form dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Piattaforma Contratti Pubblici);
- che, ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

VISTE le verifiche effettuate sull'operatore economico in merito al possesso dei requisiti attraverso la piattaforma FVOE di ANAC, da cui non sono ad oggi emersi motivi ostativi al conferimento dell'incarico;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico;

VISTI

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- la Legge n. 136/2010 (Normativa Antimafia), specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26 e s.m.i. (Testo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente:

- 1) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico NewTech Informatica S.r.l., con sede in Costigliole d'Asti (AT), Via Alba n. 41, p.iva 01632740054 per il triennio 2026-2027-2028 per l'importo di € 12.879,00 oltre IVA di legge per tre anni, pari a complessivi € 15.712,38;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di euro 5.237,46 per l'annualità 2026 trova imputazione al capitolo 3002 codice 01.08.2 del Bilancio di Previsione 2026/2028;
- 3) che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- 4) di dare atto che il contratto verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023
- 5) che le fatture dovranno essere intestate al COMUNE DI RIVALTA BORMIDA e dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest'ultimo;
- 6) di attestare ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;
- 7) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n.267/2000;
- 8) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo Pretorio, anche nella sezione dedicata dell'Amministrazione;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Annalisa Cirio



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Rivalta Bormida, li 9/2/26

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Otonello Fabio



Curelli Dott.ssa Valeria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal ~~at.~~ 10/3/26 al 25/3/26

Rivalta Bormida, li 10/3/26

Il Segretario Comunale
Curelli Dott.ssa Valeria

